

Considerando che:

- a)* lo scopo perseguito dall'iniziativa è limitato agli ambiti di competenza dell'Unione Europea, dai quali è escluso l'aborto, e non riguarda gli ambiti di competenza degli Stati Membri;
- b)* l'art. 2 TUE indica quale fondamento dell'Unione "il rispetto della dignità umana [...] dell'eguaglianza [...] dei diritti umani", l'art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea afferma "l'inviolabilità della dignità umana" e l'art. 2 proclama che "ogni persona ha diritto alla vita";
- c)* l'Unione deve ispirarsi ad un determinato criterio quando essa stessa agisce in campi che toccano la vita umana al suo inizio e che questo criterio deve essere tale da non escludere il diritto alla vita di tutti gli esseri umani quanto meno in base al principio di precauzione;
- d)* la recente sentenza della Corte Europea di giustizia (Grande Sezione) pronunciata il 18 ottobre 2011 nel caso *Brüstle* contro *Greenpeace* indica con chiarezza nella fecondazione l'inizio della vita umana ed in nome della dignità umana esclude la brevettabilità di qualsiasi procedura che implichi o supponga la distruzione di un embrione umano, tale dovendosi qualificare ogni ovulo umano fecondato o comunque indotto mediante la partenogenesi a dividersi e svilupparsi;
- e)* alla luce del principio di coerenza, questo stesso criterio deve guidare le azioni dell'UE in tutti quei settori di sua competenza dove la protezione dell'embrione umano sia in gioco;
- f)* tali settori sono, tra gli altri, quelli della salute pubblica (Artt. 6/a e 168 TFUE), dell'istruzione (Artt. 6/e, 165 e 166 TFUE); della protezione della proprietà intellettuale (Art. 118 TFUE) del finanziamento della ricerca (Artt. 4/3, 180 e 182 TFUE) e della cooperazione per lo sviluppo (Artt. 4/4, 209 e 210 TFUE);
- g)* in base ai Trattati, su proposta della Commissione, l'Unione deve adottare programmi pluriennali nel campo della ricerca scientifica e tecnologica (Art. 182 TFUE) e della cooperazione allo sviluppo (Art. 209 TFUE);
- h)* l'Unione Europea è una comunità di valori, e perciò è necessaria l'adozione di norme giuridiche che garantiscano che essa, quando agisce nell'ambito delle competenze ad essa conferite, non agisca sulla base di ciò che palesemente non costituisce un valore comune;

*i) deve essere escluso un qualsiasi sostegno politico, e a fortiori un finanziamento, da parte dell'Unione, ad azioni che presuppongano o attuino la distruzione di embrioni umani, **la loro crioconservazione o la loro esposizione ad un'alta probabilità di morte come nelle procedure di fecondazione in vitro**;*

*l)l'obiettivo dell'iniziativa dei cittadini è di ottenere l'impegno dell'Unione in tutti questi campi a non consentire e non finanziare azioni che presuppongano o attuino la distruzione di embrioni umani, **la loro crioconservazione o la loro esposizione ad un'alta probabilità di morte come nelle procedure di fecondazione in vitro** e a predisporre strumenti adeguati di controllo sull'utilizzazione dei fondi erogati al fine di garantire che essi non siano mai usati per distruggere la vita umana **o per esporla ad altissimo pericolo di morte previsto, conosciuto ed accettato**;*

m) opportuno indicare questo principio generale nelle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'UE (Art. 322 TFUE);

SI PROPONE

L'INTEGRAZIONE DEI SEGUENTI ATTI LEGISLATIVI

1:

<i>Regole finanziarie applicabili al bilancio UE: emendamento del Regolamento (CE, Euratom) N. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee</i>

TITOLO II PRINCIPI DI BILANCIO

(...)

CAPO 9 (nuovo)

Principio di coerenza

Articolo 31 (nuovo)

Nessuno stanziamento di bilancio dovrà essere effettuato in vista del finanziamento di attività che distruggono embrioni umani o che ne presuppongono la distruzione, la crioconservazione o la loro esposizione ad un'alta probabilità di morte come nelle procedure di fecondazione in vitro.

2:

Finanziamento alla ricerca: emendamento della Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 - COM(2011) 809 definitivo

Articolo 16
(Principi etici)

1. (...)

2. (...)

3. Non sono finanziati i seguenti ambiti di ricerca:

(A) attività di ricerca finalizzate alla produzione di embrioni umani con alta probabilità di morte della maggior parte degli embrioni prodotti;

(a) attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana;

(b) attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani suscettibili di rendere ereditabili tali modifiche;

(c) attività di ricerca volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

(d) attività di ricerca che distruggano embrioni umani, incluse quelle volte all'ottenimento di cellule staminali, e attività di ricerca comportanti l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane in passaggi successivi al loro ottenimento.

4. (...)

5. (...)

3:

Cooperazione allo sviluppo: emendamento del Regolamento (CE) N. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

Articolo 2
(Obiettivi)

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)

5. *L'assistenza da parte dell'Unione sulla base del presente Regolamento non dovrà essere utilizzata per finanziare l'aborto **in tutte le sue forme (riconosciute: chirurgico e farmacologico; e criptiche: intercezione e contragestazione) e la fecondazione in vitro, direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di organizzazioni che praticano o promuovono l'aborto e la produzione artificiale di embrioni umani.** Nessun riferimento effettuato nel presente Regolamento alla salute riproduttiva e sessuale, alle cure sanitarie, ai diritti, ai servizi, alle forniture, all'educazione ed all'informazione, alla Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo, ai suoi principi ed al suo Programma d'Azione, all'Agenda del Cairo o agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, in particolare all'OSM n. 5 sulla salute e la mortalità materna, possono essere interpretati come fornenti una base giuridica per l'utilizzo di fondi UE per finanziare direttamente o indirettamente l'aborto **in tutte le sue forme e la fecondazione in vitro.***

(precedente comma 5)

(precedente comma 6)